

L'onere è una variazione economica che incide negativamente sul patrimonio dell'amministrazione pubblica che non è correlata all'impiego di risorse umane e strumentali nei processi produttivi o di erogazione di servizi.

Costo del personale

Aggregato economico (v.) utilizzato nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato per rappresentare l'insieme degli oneri relativi all'impiego delle risorse umane impiegate presso i centri di costo delle amministrazioni centrali, ivi incluso il personale assegnato in via temporanea (comandati).

Costo medio delle retribuzioni ordinarie

Il costo medio delle retribuzioni ordinarie è il costo stimato pro capite annuo che l'amministrazione sostiene per l'impiego di una risorsa umana a tempo pieno e per le prestazioni svolte nel normale orario di lavoro. E' calcolato a livello di posizione economica (contratto/qualifica), per amministrazione e per centro di responsabilità amministrativa, tenuto conto delle differenze derivanti da contrattazione integrativa e da altre disposizioni.

Dalla moltiplicazione fra il costo medio e la quantità di personale impiegata dai centri di costo dell'amministrazione, espressa in Anni persona per posizione economica e per programma, si ottiene il costo delle retribuzioni ordinarie attribuite ai centri di costo, ai Programmi e, per aggregazione, ai centri di responsabilità e alle amministrazioni.

Il costo medio delle competenze ordinarie si compone di:

a) competenze fisse, predeterminate annualmente da RGS/IGOP (Ispettorato Generale Ordinamenti del personale e analisi del costo del lavoro pubblico), in base a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalla normativa vigente;

b) competenze accessorie, definite da ciascuna amministrazione;

c) contributi a carico dell'amministrazione, calcolati in base alle aliquote vigenti;

d) IRAP sulle retribuzioni, calcolata in base alle aliquote vigenti.

Costo medio delle retribuzioni straordinarie

Il costo medio delle retribuzioni straordinarie è il costo pro capite orario che l'amministrazione sostiene per l'impiego di una risorsa umana per le prestazioni autorizzate svolte oltre il normale orario di lavoro. E' definito a livello di posizione economica (contratto/qualifica).

Dalla moltiplicazione fra detto costo medio e quantità di lavoro straordinaria svolta dalle risorse impiegate presso i centri di costo dell'amministrazione, espressa in ore, si ottiene il costo delle retribuzioni straordinarie attribuite ai centri di costo, ai Programmi e, per aggregazione, ai centri di responsabilità e alle amministrazioni.

Il costo medio delle retribuzioni straordinarie si compone di:

a) valore orario per contratto/qualifica dello straordinario, predeterminato annualmente da RGS/IGOP, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalla normativa vigente;

b) contributi a carico dell'amministrazione, calcolati in base alle aliquote vigenti;

c) IRAP sulle retribuzioni straordinarie, calcolata in base alle aliquote vigenti.

Dipartimento

Nei ministeri, sono strutture organizzative composte da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, d. lgs. n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art.

14, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001).

Secondo il d.lgs. n. 150/09, la Direttiva è parte del Piano delle performance.

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale di seconda fascia e diretta da un dirigente generale.

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esborso da contenzioso

Oneri sostenuti dalle amministrazioni centrali dello Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che le vedono soccombenti.

Sono imputati all'esercizio nel quale la sentenza diventa esecutiva.

Fondi da assegnare

Aggregato (v.) che rappresenta l'insieme delle risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economi-

cià. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

La Nota integrativa è un documento allegato, a preventivo, al bilancio di previsione dello Stato (art. 21, legge n. 196/09) e a consuntivo, al rendiconto generale (art. 36 l. 196/09), allo scopo di corredare i documenti di bilancio di informazioni relative agli obiettivi da raggiungere attraverso la spesa e agli indicatori per misurarne l'effettivo raggiungimento.

Si compone, per la spesa, di due sezioni (art. 21 legge n. 196/2009):

- la prima riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun Programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire o hanno conseguito;
- la seconda illustra il contenuto di ciascun Programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio di previsione triennale, o dei pagamenti del rendiconto generale.

La Nota Integrativa si inserisce all'interno di un più ampio processo di programmazione

nel quale trovano definizione le priorità politiche e i correlati obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'amministrazione - e gli obiettivi strutturali - che sono di carattere "continuativo" e si riferiscono all'attività ordinaria dell'amministrazione - che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Oneri finanziari

Aggregato economico (v.) che rappresenta i costi derivanti dall'utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Per il sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali, costituisce la classificazione di riferimento per la rilevazione dei costi secondo la loro natura, ossia secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al d.lgs. n. 279/1997, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Piano dei conti integrato

La l. n. 196/09 e i successivi decreti emessi nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, prevedono l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche della contabilità integrata (v.) e di un Piano dei conti integrato, ossia di una classificazione (o una tassonomia), costruita sulla base di più livelli di dettaglio gerarchici, che serve per registrare e rappresentare i flussi economici e finanziari e le consistenze patrimoniali (gli stock) in base alla loro natura, ossia alle caratteristiche fisico-

economiche delle risorse acquisite, consumate o possedute dalla pubblica amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni. E' composto da conti suddivisi in tre moduli: finanziario, economico, patrimoniale; il modulo finanziario è collegato a quello economico attraverso tabelle di transcodifica.

Per quanto riguarda i ministeri, con l'attuazione della delega di cui all'art. 40 della l. 196/09 e la conseguente adozione del piano dei conti integrato, si procederà alla armonizzazione del piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali.

Programmi

Nella struttura del bilancio dello Stato rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all'interno delle Missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 legge n. 196/2009), l'unità di voto

La realizzazione di ciascun Programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei ministeri.

I Programmi sono univocamente raccordati ai "gruppi" (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi. Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, la legge n. 196/09 prevede l'adozione di Missioni e Programmi da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.

Rendiconto economico

Al rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 della legge 196/2009, il rendiconto economico che illustra "le risultanze economiche per ciascun Ministero" ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica analitica (natura, destinazione e

struttura) i risultati della gestione (v. → *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (v. → *budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto di riconciliazione.

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni di costo precedentemente formulate nel budget economico (v.). Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

Revisione della spesa (o *Spending review*)

Per revisione della spesa (o *spending review*) si intende un insieme di procedure e tecniche di analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica che si è affermato negli ultimi anni in Italia (d.lgs. n. 123/2011)

È uno strumento a supporto della programmazione delle risorse pubbliche che fornisce una metodologia per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e, quindi, di allocazione delle risorse sia la *performance* delle amministrazioni pubbliche in termini di qualità ed efficienza dei servizi offerti. Si attua mediante il riesame in modo regolare e sistematico dei programmi di spesa, per valutare la loro corrispondenza alle nuove priorità dell'azione di Governo e per migliorare la qualità dei servizi della pubblica amministrazione.

Ricavo/Provento

Ricavi e proventi rappresentano le variazioni positive registrate in applicazione del principio di competenza economica (v.).

Il ricavo è la manifestazione economica derivante dalla vendita di beni e servizi

dietro corrispettivo. A differenza dell'entrata, che ha connotazione prettamente finanziaria, il ricavo si imputa all'esercizio nel quale viene ceduta la titolarità del bene o del servizio e sorge il relativo credito.

Il provento è una variazione economica che incide positivamente sul patrimonio dell'amministrazione pubblica che non è correlata alla vendita di beni o di servizi.

Riconciliazione

È l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

La rilevazione dei costi è il processo finalizzato alla produzione del rendiconto economico (costi)(v.). Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, effettuata al termine dell'esercizio, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La valutazione dei costi sostenuti nell'esercizio consente di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

Nell'ambito delle iniziative della RGS dirette ad una maggiore integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità finanziaria ed economica, è stato integrato il processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali quantitativi del personale sul Sistema Conoscitivo del Personale (SICO), per la predisposizione degli allegati al di-

segno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del budget economico. Le previsioni quantitative del personale sono inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare) al Sistema conoscitivo del personale (SICO).

Analogamente a quanto effettuato nella fase di previsione, per la rilevazione integrata degli anni persona in sede di rendiconto è stato attivato un processo attraverso il quale le amministrazioni giustificano le differenze fra la quantità di personale utilizzato, rilevata nel rendiconto economico, e la quantità di personale pagato proveniente dai sistemi stipendiali (SPT e altri), al fine di a)disporre di informazioni utili per analizzare gli scostamenti tra preventivo e consuntivo su Anni Persona, costi e spese relative al personale e, conseguentemente, rendere più efficace ed efficiente la successiva programmazione delle risorse finanziarie del personale; b) disporre di informazioni di supporto alla riconciliazione tra costi e spese di personale;

Risorse

Termine utilizzato in forma generica per indicare i mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 279/97)

Sistema unitario di contabilità economica analitica (v.) che rileva i costi delle amministrazioni centrali dello Stato per centri di costo, previsto dal Tit. III d.lgs. n. 279/1997

e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Sistema europeo dei conti (SEC)

Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali o SEC (in inglese *European system of accounts* – ESA) è un insieme di regole, principi e tavole per la misurazione e la rappresentazione dell'attività economica e finanziaria dei sistemi economici nazionali e regionali all'interno della UE, delle loro componenti e delle relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di tempo. Il SEC, che si ispira all'analogo sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (SNA), suddivide l'economia in settori, uno dei quali (identificato con il codice S13) è costituito dalle amministrazioni pubbliche, e i settori in sottosettori. Il SEC non è un sistema contabile in senso stretto, ma un quadro di riferimento utilizzato per le rilevazioni statistiche e macroeconomiche, attraverso il quale si misurano le grandezze economiche cruciali per l'esercizio unitario e coordinato delle politiche economiche e finanziarie dell'UE e di ogni stato membro. Il SEC, tuttavia, adotta principi e meccanismi mutuati dai sistemi contabili, quali la partita doppia e il principio della competenza economica -*Accrual*- (v.) e vincola i sistemi contabili e di bilancio pubblici dei Paesi membri della UE, che devono essere in grado di produrre informazioni conformi alle regole SEC (cfr. Direttiva UE n. 85/2011). La stessa legge n. 196/09 richiama indirettamente le regole SEC quali riferimento per l'armonizzazione contabile e per stabilire un nuovo concetto di perimetro del settore pubblico (c.d. lista S13 Istat). Il piano dei conti integrato (v.), uno dei principali strumenti per l'armonizzazione, è stato definito in

conformità con le classificazioni SEC.

Il SEC 95, la prima versione del SEC, fu adottata con il Regolamento CEE n. 2223/1996 ed è stata applicata fino ad agosto 2014; da settembre 2014 è entrato in vigore il SEC 2010, adottato con Regolamento UE n. 549/2013, che ha adeguato i suoi principi e le regole al mutato contesto economico e istituzionale e all'aggiornamento del 2008 del citato Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (SNA).

Spesa (o Uscita)

La Spesa (o Uscita) è un concetto finanziario, che fa riferimento ai diversi momenti del processo amministrativo previsto dalle norme di contabilità pubblica, secondo il principio della competenza finanziaria (v.) e della cassa (v.); la spesa si contrappone alla nozione economica di "costo" (v.), che guarda invece all'utilità delle risorse economiche impiegate, secondo il principio della competenza economica (v.). A preventivo, la spesa prevista si articola in autorizzazioni di impegno (stanziamenti c/competenza) e di pagamento (stanziamenti c/cassa). A consuntivo, la spesa sostenuta si articola in impegni assunti, liquidazioni effettuate, ordinativi emessi, pagamenti effettuati.

Spesa storica incrementale (criterio della)

L'applicazione del criterio della spesa storica incrementale nella formazione del nuovo bilancio si fondava sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati.

L'art. 23 della legge n. 196/2009, confermando le disposizioni contenute nella legge 94 del 1997, vieta previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incre-

mentale. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Spese di funzionamento

Aggregato del bilancio finanziario che comprende le spese (v.) necessarie al mantenimento della operatività del centro di responsabilità amministrativa. Si compone delle spese di personale e di quelle per acquisto di beni e servizi.

Spese per investimenti

Rappresentano la parte delle risorse in conto capitale del bilancio finanziario impiegate per gli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

Spese da riconciliare

Nell'ambito del processo di riconciliazione (v.) del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali (v.), le spese da riconciliare con i costi propri (v.) rilevati dai centri di costo sono:

- a preventivo (budget) il totale degli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione (DLB o LB) per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti)

- a consuntivo (rendiconto economico) il totale dei pagamenti in c/competenza del bilancio di previsione (DLB o LB) per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti)

Tasse

Tributo che viene corrisposto allo Stato o ad altro ente pubblico per il godimento di certi servizi.

Trasparenza

La trasparenza è un principio contabile generale che rafforza quello della chiarezza. Il sistema dei bilanci, in particolare, deve fornire una rappresentazione comprensibile e presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, in modo che il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno

dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziare ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

Unità previsionale di base

Costituiva ai sensi della legge n. 468/1978, come modificata dalla legge n. 94/1997, l'unità elementare del bilancio oggetto di approvazione parlamentare.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009) ha eliminato l'espressione Unità previsionale di base ed ha individuato il "Programma" quale aggregato di riferimento del bilancio decisionale